

27402-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA FIECCONI

- Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Rel. Consigliere -

Ud. 20/04/2021 - CC

R.G.N. 9417/2020

Rep.

INDEBITO
ARRICCHIMENTO
Copia di un documento
Disconoscimento
dell'autenticità della
sottoscrizione - Istanza di
verificazione Produzione
dell'originale - Necessità.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

60761

sul ricorso 9417-2020 proposto da:

(omissis)

, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

(omissis)

--

- ricorrente -

contro

(omissis)

elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della

(omissis)

rappresentato e difeso dall'Avvocato

(omissis)

;

- controricorrente-

3743
21

avverso la sentenza n. 694/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che la società _____ (omissis) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 694/19, del 19 agosto 2019, del Tribunale di Pesaro, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 138/17, del 19 luglio 2017, del Giudice di pace di Fano – ha confermato il rigetto della domanda di restituzione della somma di € 3.626,72, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, proposta dall’odierna ricorrente nei confronti dell’Avv. _____ (omissis) nonché l’accoglimento della domanda riconvenzionale con cui quest’ultimo, sul presupposto dell’inadempimento della società _____ (omissis), aveva conseguito la condanna della stessa a pagargli la residua somma di € 1.635,22, oltre accessori di legge a far data dalla sentenza sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per attività professionali;

- che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata assistita dall’Avv. _____ (omissis) in una causa civile, all’esito della quale la domanda per essa proposta dal legale veniva accolta, con condanna del convenuto a pagare le spese di giudizio, che



venivano incassate direttamente dal difensore, per l'importo omnicomprensivo di € 9.700,00;

- che, pertanto, (omissis) - avendo effettuato due acconti in favore del legale, per l'ammontare complessivo, di € 3.626,72 - si vedeva costretta ad agire in giudizio per la restituzione degli stessi, avendo sollecitato inutilmente in via stragiudiziale il (omissis) sul presupposto che non fosse stato pattuito in favore del legale alcun compenso aggiuntivo;

- che a dimostrazione della propria pretesa essa allegava una parcella finale emessa dal professionista in data 11 dicembre 2011, nella quale dal saldo finale venivano esplicitamente esclusi gli acconti ricevuti;

- che si costituiva in giudizio il (omissis) il quale - adducendo l'esistenza di un accordo sottoscritto dalle parti il 13 novembre 2009, del quale veniva prodotta copia, in forza del quale sarebbe stato concordato un compenso nella misura forfettaria € 14.000,00, oltre accessori - domandava, in via di riconvenzione, il pagamento della residua somma di € 1.635,22, oltre accessori di legge;

- che essa (omissis) nel contestare il contenuto del documento prodotto dal legale, eccepiva pure che lo stesso non era mai stato sottoscritto dal proprio rappresentante legale;

- che a fronte di tale eccezione, il (omissis) presentava istanza di verifica, unitamente a perizia grafologica di parte, iniziativa alla quale la società odierna ricorrente replicava, tuttavia, rilevando che ogni accertamento in ordine al documento in questione si sarebbe dovuto compiere esclusivamente



sull'originale, al deposito immediato del quale, ex art. 210 cod. proc. civ., essa invitava – peraltro, inutilmente – controparte;

- che l'adito Giudice di pace, tuttavia, rigettava la domanda di (omissis) accogliendo invece la riconvenzionale, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame all'uopo esperito dall'attore soccombente, il quale anche in tale sede reiterava la richiesta di esibizione dell'originale del documento sul quale il (omissis) aveva fondato la propria pretesa;

- che avverso la sentenza del Tribunale pesarese la società (omissis) ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;

- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per la “eccessiva superficialità” con cui il giudice di appello avrebbe “esaminato gli atti di causa”;

- che, difatti, per accertare – in caso di avvenuto disconoscimento del suo contenuto o della sottoscrizione in calce allo stesso – la rispondenza della copia di un documento all'originale, ai fini della sua idoneità come mezzo di prova, il giudice è vincolato all'esito della procedura di verifica prevista dagli artt. 216 e ss. cod. proc. civ.;

- che il giudice di appello, invece, ha ritenuto sufficiente la “notevolissima somiglianza” tra le sottoscrizioni apposte sulla copia dell'atto di conferimento dell'incarico e quelle in calce alla

procura alle liti, recependo, così, acriticamente le risultanze della consulenza grafologica di parte;

- che, inoltre, il medesimo (come già il primo giudice) non avrebbe dato rilievo al contraddittorio comportamento dell'Avv. (omissis) il quale – sebbene convocato per due volte avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, per un tentativo di conciliazione – si limitò, senza comparire innanzi ad esso, a ribadire l'esistenza di un accordo sui compensi, del quale, tuttavia, non esibì il testo;

- che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione di norme di diritto, lamentando che in caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita ed intenda avvalersene deve produrre l'originale, essendo necessario per la procedura di verifica ex art. 216 cod. proc. civ., da instaurarsi a cura della parte che abbia prodotto il documento, rimanendo, altrimenti, lo stesso del tutto privo di efficacia probatoria;

- che, infine, il terzo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza o del procedimento, per avere entrambi i giudici di merito fondato le rispettive, conformi, decisioni sulla base di un atto privo di efficacia probatoria, per aver contravvenuto consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito al disconoscimento, del contenuto o della sottoscrizione di un documento prodotto in copia, ad opera della parte contro cui esso sia prodotto;



- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso,
(omissis) chiedendo la reiezione del ricorso;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 20 aprile 2021;
- che la ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Considerato in diritto

- che in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente a norma dell'art. 348-*ter*, ultimo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che, nel caso che occupa, ricorre l'ipotesi della c.d. "doppia conforme di merito";

- che, difatti, tale norma non preclude in senso assoluto la proposizione del ricorso per cassazione, ma esclusivamente le censure che risultino formulate – e sempre che l'atto di appello risulti proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012 (come, peraltro, avvenuto nella presente ipotesi) – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.;

- che, nel caso che occupa, il primo motivo di ricorso – al di là della sua rubricazione come "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio" – censura, nella sostanza, un difetto di



motivazione, e dunque un vizio riconducibile alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.;

- che i motivi secondo e terzo denunciano, rispettivamente, un vizio di violazione di legge ed un “*error in procedendo*”;

- che non opera, pertanto, la preclusione nascente dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.;

- che tanto premesso, il ricorso va accolto;

- che i motivi secondo e terzo – che presentano carattere pregiudiziale e che vanno scrutinati congiuntamente, vertendo sul medesimo oggetto – sono fondati;

- che, infatti, esibita da una parte copia di un documento (nella specie, dal (omissis) con la finalità di attestare il conferimento dell'incarico professionale in suo favore, con la concordata previsione di un compenso pari a € 14.000,00), ma contestata dall'altra l'autenticità del contenuto e della sottoscrizione apposta in calce a tale scritto, è onere della prima, che formuli istanza di verifica, produrne l'originale, produzione non avvenuta nel caso che occupa;

- che va, infatti, dato seguito al principio secondo cui, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verifica”, fermo restando che, ove ciò non avvenga, “del contenuto del documento”, ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa “potrà fornire la



prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (così Cass. Sez. 6-2, ord. 27 marzo 2014, n. 7267, Rv. 629895-01, ma nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 14 maggio 2004, n. 9202, Rv. 572874-01, nonché, in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2019, n. 33769, Rv. 656333-02);

- che il ricorso va, dunque, accolto quanto ai motivi secondo e terzo (con assorbimento del primo) e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e per l'effetto cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositaria in cancelleria

Ogg.



- 8 OTT. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Il Presidente
Enrico SCODITTI